

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1999, N. 1

**"Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego".**

*(BURL n. 3, 1° suppl. ord del 18 Gennaio 1999 )*

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-01-15;1



1. (1)

**Art. 1.**  
***Finalità.***



1. (1)

**Art. 2.**  
***Funzioni e compiti della Regione.***



1. (2)

**Art. 3.**  
***Indirizzi programmatici.***



1. (3)

**Art. 4.**  
***Attuazione degli indirizzi programmatici.***



1. (3)

**Art. 5.**  
***Politiche attive del lavoro .***



1. (1)

**Art. 6.**  
***Funzioni e compiti attribuiti alle province.***



1. (4)

**Art. 7.**  
***Commissione regionale per le politiche del lavoro.***



### Art. 8.

#### Comitato istituzionale di coordinamento.

1. (5)

### Art. 9.

#### Agenzia regionale per il lavoro e centri per l'impiego.

1. (6)

2. (6)

3. (6)

4. (6)

4-bis .

5. (8)

6. (6)

7. (6)

8. (6)

9. (6)

10. (6)

11. (6)

12. (9)

13. (9)

14. (9)

15. (9)

16. (9)

17. (9)

18. (9)

19. (9)

20. (9)



### Art. 10.

#### Misure di politiche attive del lavoro.

1. (9)

2. L'azione regionale è finalizzata a:

a) (10)

b) (10)

c) promozione di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente;

d) (10)

e) (10)

f) (10)

f-bis, (11)

3. (9)

4. (9)

5. (9)

6. (9)

7. Al fine di promuovere nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente di cui al comma 2 lettera c), sono definiti i seguenti interventi:

a) (10)

b) (10)

c) (10)

d) costituzione presso Finlombarda S.p.A di un fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000

(trecento milioni) all'anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui alla presente norma (12) ;

e) (10)

8. (9)

9. (9)

9-bis. (13)

#### Art. 11.

#### *Personale, norma finanziaria e transitoria.*

1. (9)

2. (9)

3. (9)

4. (9)

5. (9)

6. (9)

7. (9)

8. (9)

9. (9)

10. (9)

11. (9)

12. All'autorizzazione delle spese di cui all'articolo 10 si provvederà annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1999, tramite risorse proprie con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 9-ter L.R. n. 34/78.

13. (9)

#### Art. 12.

#### *Dichiarazione d'urgenza.*

1. (1)

NOTE:

1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. a) della l.r. 28 settembre 2006, n. 22.
2. L'articolo è stato sostituito dall'ottavo comma dell'art. 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 e successivamente abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. a) della l.r. 28 settembre 2006, n. 22.
3. La rubrica dell'articolo è stata sostituita dall'ottavo comma dell'art. 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3; l'articolo è stato successivamente abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. a) della l.r. 28 settembre 2006, n. 22.
4. L'articolo già modificato dall'art. 2 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 e dall'art. 1 della l.r. 7 febbraio 2000, n. 5 è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. a) della l.r. 28 settembre 2006, n. 22.
5. L'articolo già modificato dall'art. 2 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3, è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. a) della l.r. 28 settembre 2006, n. 22.
6. Il comma è stato abrogato dall'art. 34, comma 2, lett. a) della l.r. 28 settembre 2006, n. 22. L'abrogazione decorre dall'approvazione degli atti attuativi di cui all'art. 11, comma 3, della medesima l.r. 28 settembre 2006, n. 22. Vedi dgr 20 dicembre 2006, n. VIII/003811.
7. Il comma è stato inserito dalla lett. a) terzo comma dell'art. 4 della l.r. 6 marzo 2002, n. 4 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 7, lett. a), della l.r. 2 agosto 2006, n. 17.
8. Il comma è stato abrogato dall'ottavo comma dell'art. 4 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3.
9. Il comma è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. a), della l.r. 28 settembre 2006, n. 22.
10. La lettera è stata abrogata dall'art. 34, comma 1, lett. a), della l.r. 28 settembre 2006, n. 22.
11. La lettera è stata aggiunta dalla lett. a) dell'undicesimo comma dell'art. 2 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 e successivamente abrogata dall'art. 34, comma 1, lett. a), della l.r. 28 settembre 2006, n. 22.
12. La lettera è stata sostituita dal primo comma dell'art. 4 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6.
13. Il comma è stato aggiunto dalla lett. b) dell'undicesimo comma dell'art. 2 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 e successivamente abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. a), della l.r. 28 settembre 2006, n. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  
Lombardia